

I chiarimenti

Per il 2011 si paga solo sui veicoli che superano i 225 kW mentre per il 2012 la soglia limite scende a 185 kW

UN SUPERBOLLO A DUE CORSIE

Il superbollo per le auto è stato oggetto di due diverse manovre, che complicano i calcoli dei proprietari dei veicoli potenti: il decreto 98/2011, infatti, ha introdotto un'imposta per tutte le auto che superano i 225 kW. Questo superbollo - che ammonta a 10 euro per ogni chilowatt in eccesso - si deve applicare per l'anno 2011.

Per il 2012 (e gli anni futuri), invece, si applica il nuovo superbollo previsto dalla manovra Monti, che ha abbassato il limite di potenza, facendo rientrare tra le auto tassate quelle da 185 kW in su. La nuova soglia più bassa non è l'unica differenza: il decreto 201/2011 ha elevato l'importo da pagare a 20 euro per ogni chilowatt oltre la soglia dei 185.

Sono previste anche alcune riduzioni, che dipendono dall'anno di immatricolazione del veicolo: oltre i cinque anni si avrà diritto a uno sconto del 40%, che sale al 70% oltre i 10, all'85% oltre i 15. Per le vetture immatricolate più di 20 anni fa è prevista l'esenzione dal superbollo.

L'articolo che ha introdotto la tassa per i veicoli potenti prevede anche la tassazione delle barche e degli aerei privati. In particolare, l'imposta sulle barche varierà in base alla lunghezza dello scafo e sarà in vigore dal 1° maggio 2012; quella sugli aerei, invece, è già attiva e dipende dal peso del velivolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per inviare una domanda sulla manovra agli esperti del Sole 24 Ore: pensioni.manovra@ilssole24ore.com
auto.manovra@ilssole24ore.com
riscparmio.manovra@ilssole24ore.com
casa.manovra@ilssole24ore.com

PENSIONI

• **Sono una dipendente del settore pubblico nata il 4 ottobre 1952. Nel 2012 avrò 36 anni di anzianità. Vorrei conoscere la prima possibilità di uscire dal lavoro con la nuova riforma.** La deroga per i nati nel 1952, inserita al comma 15-bis dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, riguarda esclusivamente i dipendenti del settore privato. La prima uscita possibile dal lavoro con la nuova riforma introdotta dalla manovra Monti è al raggiungimento di 41 e 10 mesi di contributi, a meno che non opti - in base all'articolo 1, comma 9 della legge 243/2004, confermato dall'articolo 24, comma 14 della legge 241/2011 - per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, che permette di andare in pensione con le vecchie regole dei 57 anni di età e 35 anni di servizio.

• **Vorrei sapere se verrà modificato l'istituto dell'esonero (legge 133/2008), in conseguenza delle mutate regole per l'accesso alla pensione anticipata d'anzianità, ovvero se esso potrebbe essere soppresso. In caso di conferma dell'esonero, cosa accadrebbe a una persona che è stata già collocata in esonero, per gli anni necessari al raggiungimento del requisito di 40 anni contributivi?** L'articolo 24, comma 20 della legge 214/2011 stabilisce che, in merito all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 72 del Dl 112/2008, convertito con modificazioni con legge 133/2008 (tra cui l'istituto dell'esonero), con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento

a decorrere dal 1° gennaio 2012, si tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24. Per quanto riguarda coloro che alla data del 4 dicembre 2011 erano in posizione di entrata in vigore della legge, nei limiti delle risorse stabilite in relazione al comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

A CURA DI
Aldo Ciccarella

RISPARMIO

• **Al punto 8 dell'articolo 19 della manovra si legge che l'imposta sulle attività rimpatriate con uno scudo fiscale si calcola sul valore delle «attività ancora segretate al 6 dicembre dell'anno precedente». Cosa significa «ancora segretate»? Se sono state versate sul conto corrente già esistente le si può considerare non segretate e quindi non soggette alla nuova imposta? Se il conto corrente o il conto titoli è stato spostato su un'altra banca, l'imposta è dovuta solo per il 2012? La base imponibile non è costituita dal valore delle attività originariamente oggetto di "emersione" e, quindi, indicate nella dichiarazione riservata, ma solo di quelle ancora**

"segretate" al termine dell'anno precedente (6 dicembre 2011, per il primo anno). Quindi se il rimpatrio è stato fatto senza l'accensione di un conto cui si applica il regime della riservatezza (circolare Entrate 85/E del 2001; circolare Abi 27/2001) l'imposta non dovrebbe applicarsi. A questo proposito va ricordato che, per effetto della circolare 9/E del 2002, la segretazione si mantiene anche nel caso in cui il rapporto sia trasferito a un diverso intermediario, purché non ne sia modificata l'intestazione. Pertanto, l'intermediario maggiormente in grado di sapere se il rapporto è ancora segretato non è quello presso il quale fu presentata la dichiarazione riservata, ma quello che attualmente intrattiene il rapporto con il cliente. Una questione ancora controversa è se le attività emerse, originariamente "segretate" (in quanto accreditate sugli speciali conti) e successivamente trasferite su conti ordinari "non segretati" possono dirsi "dismesse" e quindi soggette all'imposta straordinaria dell'1% oppure se, come pare di capire dal contesto generale, l'intento sia quello di tassare le attività che siano, in senso meno ampio, uscite dal circuito degli intermediari residenti e quindi non siano più monitorabili dal fisco.

• **Il prelievo si applicherà anche a capitali usciti regolarmente e frutto di attività (lavoro dipendente) per le quali sono state pagate regolarmente le tasse? Sì. Il prelievo riguarda indistintamente le attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti.**

A CURA DI
Giovanni Barbagelata



AUTO

Devo pagare per conto di un cliente un superbollo per un'auto immatricolata nel 2007 con 382 kW. Innanzi tutto devo ancora pagare con sanzioni la scadenza del 10 novembre 2011. Chiedo conferma per il pagamento del superbollo oltre i 185 kW (20 euro in più a kW?). Il codice tributo è il 3364? La sanzione è del 30 per cento? E gli interessi?

Non è scontato che chi deve ancora pagare il superbollo 2011 sia soggetto a sanzione: dipende dalla data in cui ha acquisito il veicolo. Infatti, il Dm 7 ottobre 2011 ha sì fissato come termine per il pagamento il 10 novembre, ma solo per chi alla data del 6 luglio risultava già in possesso dell'auto. Per chi invece è diventato proprietario dal 7 luglio in poi (fino ovviamente al 31 dicembre, perché oltre non scatta l'obbligo di pagare il 2011) lo stesso decreto ha previsto la possibilità di pagare entro il 31 gennaio 2012.

Premesso questo, l'annualità 2011 è regolata dal Dl 98/11, mentre quella 2012 dal Dl 201/11. Per il pagamento relativo all'anno 2011 occorre quindi riferirsi alla prima norma, che colpisce le autovetture con potenza effettiva del motore superiore a 225 kW tassandole con 10 euro per ogni kW eccedente tale soglia. I 20 euro per ogni kW eccedente i 185 saranno dunque da pagare come annualità 2012 (e successive).

Confermiamo che il codice tributo è il 3364, ma solo per la tassa in sé: per la sanzione è il 3365, per gli interessi il 3366. Particolare fondamentale: occorre indicare il numero di targa, nel campo "elementi identificativi". La quantificazione delle sanzioni è invece controversa. Infatti, la norma istitutiva del tributo fa correttamente riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo 471/97, ma poi inespugnabilmente aggiunge una determinazione al 30% (che è

solo la sanzione piena fissata dalla norma generale, la quale prevede anche il ravvedimento operoso). Nelle scarse circolari finora emanate sul superbollo non c'è traccia di una chiara interpretazione che sani tale infortunio del legislatore. Nel dubbio, si ritiene che comunque possa trovare applicazione il ravvedimento operoso, in quanto il tributo è un'addizionale al bollo ordinario (per il quale il ravvedimento operoso è previsto) e quindi dovrebbe seguirne le regole applicative.

A CURA DI
Maurizio Caprino

CASA

Con l'Imu come ci si dovrà regolare per una casa di proprietà utilizzata come abitazione principale e studio professionale? Finora ai fini Irpef si poteva detrarre dal reddito professionale il 50% del reddito catastale della casa, ma adesso?

L'immobile utilizzato come abitazione principale ha diritto alle agevolazioni Imu di legge (aliquota al 4 per mille e detrazione base di 200 euro), anche se è destinato contemporaneamente a studio professionale.

Mio padre è proprietario di un appartamento (dove risiede), e ha l'usufrutto sull'appartamento (intestato a me con la nuda proprietà) dove risiedo con la mia famiglia. Non vi sono altri immobili. In questo caso, ai fini Imu, posso considerare entrambe come prima abitazione?

Solo l'immobile dove risiede il titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento può essere considerato abitazione principale. L'immobile adibito ad abitazione del nudo proprietario sarà invece considerato seconda casa.

A CURA DI
Luigi Lovecchio

